

RIFLESSI GIURIDICI OBIEZIONE DI COSCIENZA/CLAUSOLA DI COSCIENZA



A CURA DEL DOTT. MARCO CONTRO



La clausola di coscienza

Si tratta di un'introduzione nel codice deontologico di uno strumento volto a superare possibili conflitti che si potrebbero verificare in futuro a seguito dell'evolvere delle riflessioni bioetiche.

Es. Il testamento biologico, la somministrazione di RU486.

La clausola di coscienza



Articolo 8

L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita dell'assistito.

BOZZA DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FNC IPASVI DEL 2016 CAPO I: PRINCIPI E VALORI

Art. 6

L'infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove la persona assistita esprimesse e persistesse in una richiesta di attività in contrasto con i principi e i valori dell'infermiere e/o con le norme deontologiche della professione, si avvale della clausola di coscienza rendendosi garante della continuità assistenziale.



BOZZA DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FNC IPASVI DEL 2016

Capo V - l'organizzazione e la funzione assistenziale

Art. 33

L'infermiere, qualora l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o formative in contrasto con i propri principi e valori e/o con le norme della professione, si attiva per proporre soluzioni alternative e se necessario si avvale della clausola di coscienza.



La clausola di coscienza


L'infermiere si avvale di questo istituto, al fine di opporsi a richieste che siano in contrasto con i valori propri e della professione, al di fuori dei casi di legge in cui è possibile esercitare l'obiezione di coscienza.





La clausola di coscienza


- Istituita nel Codice Deontologico del Medico del 1998
- Principio guida che si ispira ad un pronunciamento del CNB (Comitato Nazionale di Bioetica) del 2004, in occasione dei contrasti insorti attorno alla prescrizione e somministrazione della cd “pillola del giorno dopo”.



La clausola di coscienza

L'infermiere, secondo il Codice Deontologico può esercitare la clausola di coscienza nei confronti:

- del paziente
- della struttura in cui opera



La clausola di coscienza

Attenzione!

Il Codice Deontologico dell'Infermiere è una raccolta normativa di natura strettamente privata, vincolante solo e unicamente gli iscritti all'IPASVI.


Non vincola terzi.



La clausola di coscienza

Attenzione!

La clausola di coscienza è il risultato di una determinazione del mondo professionale, mentre l'obiezione di coscienza è l'espressione della volontà del popolo italiano, codificata dalla legge dello Stato.



La clausola di coscienza


Attenzione!


Per il professionista si profilano possibili ripercussioni di tipo:

- **Giuridico:** sia civile (risarcimento del danno) che penale (rifiuto/omissione di atti d'ufficio)
- **Disciplinare:** per inadempimento della prestazione lavorativa

La clausola di coscienza

Tuttavia, poiché sull'infermiere/professionista sanitario grava un dovere di prendersi cura (***posizione di garanzia***), questi dovrà in ogni caso adoperarsi affinché l'assistito possa comunque ricevere senza indugio le prestazioni e l'assistenza necessarie per la sua tutela, senza ricevere danno o pericolo per la propria salute.





L'obiezione di coscienza


Attenzione!

La materia è molto delicata: l'obiezione di coscienza va esercitata relativamente ad uno specifico atto sanitario e non esime l'esercente una professione sanitaria dal prestare la dovuta assistenza nelle fasi precedenti e successive ad esso (sentenza 2 aprile 2013, n. 14979 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione).

La clausola di coscienza

Il professionista sanitario deve, quindi, attivare tempestivamente l'intervento di altri colleghi o strutture per consentire che l'assistito riceva, **senza ritardo**, le cure necessarie, al fine di non ricadere in un profilo di responsabilità.





La clausola di coscienza


Attenzione!

- La clausola di coscienza, dal punto di vista giuridico non è prevista dalla legge
- Manca di una chiara e precisa definizione
- Difetta di tassatività: non sono stabiliti il campo di operatività ed i relativi limiti



L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Indica la possibilità di rifiutare di ottemperare a un dovere, imposto dall'ordinamento giuridico o comunque contrario alle convinzioni di una persona, da parte di chi ritiene gli effetti che deriverebbero dall'ottemperanza contrari alle proprie convinzioni etiche, morali o religiose, nei casi espressamente e tassativamente indicati nella legge.



Obiezione di coscienza

Vi si può farvi ricorso nei casi tassativamente stabiliti dalla legge:

- Ivig: legge 194/1978;
- Sperimentazione animale: legge 413/1993;
- Procreazione medicalmente assistita: legge 40/2004
- Uso delle armi: legge 772/1972 e 320/1998

L'obiezione di coscienza nel caso delle procedure di aborto



Occorre una preventiva dichiarazione dell'obiettore.

la legge 194/78 all'art. 9, dove ammette la possibilità di sollevare obiezione di coscienza, limita tale diritto al momento pratico dell'interruzione e non lo estende a tutta l'attività prodromica assistenziale prevista dalla legge.


Il personale medico ed infermieristico del consultorio non ha in questa fase la possibilità di sollevare obiezione di coscienza, essendo sempre tenuto ad assistere la donna, attraverso i colloqui di cui all'art. 5 e gli accertamenti previsti per legge. Solo in un secondo momento, ovvero quando viene espresso un parere sanitario favorevole a procedere all'interruzione, sulla base delle condizioni previste per legge, può decidere di sollevare obiezione nel procedere all'interruzione di gravidanza.

ART. 328 C.P.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.



IL CASO



M. , In servizio di guardia medica nella notte tra il (omissis) nel reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di (omissis) , chiamata ad assistere la paziente P.D.N. Che era stata sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si rifiutava di visitarla e di assisterla, in quanto obiettrice di coscienza, nonostante le richieste di intervento dell'ostetrica e i successivi ordini di servizio impartiti telefonicamente dal primario e dal direttore sanitario, costringendo il primario a recarsi in ospedale per intervenire d'urgenza.

Secondo la sentenza impugnata l'aborto era stato eseguito da altro medico, non obiettore, e l'imputata si sarebbe rifiutata di assistere la paziente nel secondamento, cioè durante la fase espulsiva, già iniziata, che preoccupava l'ostetrica per possibili rischi di emorragia, situazione che aveva determinato la richiesta di intervento del medico di guardia. Su tali presupposti di fatto, la corte d'appello, uniformandosi alla decisione del primo giudice, ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 328 c.P., Considerando che nella specie non potesse operare il diritto di obiezione di coscienza, in quanto l'art. 9 della legge n. 194 del 1978 esonera il medico obiettore dal partecipare alle attività 'specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza', ma non lo esime dal prestare la propria attività nelle fasi successive per evitare ogni possibile rischio per le condizioni cliniche e di salute della donna.



CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 2 APRILE 2013, N.14979

Secondo la S.C., che respinge il ricorso del medico, la decisione del giudice di prime cure non merita alcuna censura, in quanto ha fatto una corretta applicazione della normativa in questione.



Infatti, l'art. 9 comma 3 legge n. 194/78 esclude che l'obiezione possa riferirsi anche all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l'aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare l'assistenza prima ovvero successivamente ai fatti causativi dell'aborto, in quanto deve comunque assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell'intervento di interruzione della gravidanza.





Nel caso in esame, il 'rifiuto' da parte dell'imputata ad intervenire per prestare assistenza alla D.N. Ha riguardato la fase del **c.d. Secondamento**, avvenuta successivamente all'aborto indotto per via farmacologica da altro sanitario.....



Sicché deve escludersi che sia stata richiesta l'assistenza in una fase 'diretta a determinare l'interruzione della gravidanza', né può ritenersi, come sostiene la ricorrente, che il diritto di obiezione di coscienza esoneri il medico dall'intervenire durante l'intero procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, in quanto si tratta di interpretazione che non trova alcun appiglio nella chiara lettera della norma.



Secondo la disciplina della legge n. 194 del 1978, l'obiezione esonera il medico esclusivamente dal 'compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza', diritto che peraltro trova il suo limite nella tutela della salute della donna, tanto è vero che il comma 5 dell'art. 9 della legge citata esclude ogni operatività all'obiezione di coscienza nei casi in cui l'intervento del medico obiettore sia 'indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo'. In questo caso, l'intervento del sanitario obiettore riguarda proprio quel segmento della procedura medica specificamente diretta a interrompere la gravidanza: il diritto dell'obiettore affievolisce, fino a scomparire di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute.